

Art. 16

Composizione, durata e funzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio generale del Consorzio, scegliendoli tra gli iscritti nel suddetto ruolo o nell'Albo Territoriale dei Dottori commercialisti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica 3 anni. In caso di dimissioni, di morte o comunque di altra causa di cessazione dalle funzioni di uno dei suoi componenti effettivi subentra per surrogazione il supplente eletto con maggiori voti, ovvero, in caso di parità, il più anziano dei due, ed in tal caso il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio nella prima seduta ordinaria successiva.
3. Il Presidente del Collegio segnala al Consiglio generale le eventuali assenze ingiustificate dei membri effettivi alle riunioni del Collegio; qualora le assenze risultino essere, per ogni membro, due consecutive, il Consiglio, previo accertamento dei fatti contenuti nella segnalazione, dichiara la decadenza e provvede alla immediata surroga ai sensi del comma precedente.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno sulla attività del Consorzio. In particolar modo, il Collegio medesimo:
 - a) esamina i piani economici e finanziari, il bilancio preventivo annuale e quello triennale e il conto consuntivo d'esercizio;
 - b) esprime su di essi il proprio parere;
 - c) controlla la regolarità della contabilità;
 - d) redige, dietro specifica richiesta del Consiglio generale o del comitato direttivo, relazioni motivate sulla corrispondenza di atti del Consorzio in fase di formazione alle norme comunitarie nazionali o regionali ed al presente statuto e/o sulla loro congruità economica e finanziaria.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato direttivo.
6. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni due mesi.